

Buono Fruttifero Postale

3x4

6 giugno 2023



Posteitaliane

Scheda di sintesi

BancoPosta

Serie TF212A230606 – Condizioni in vigore dal 6 giugno 2023

Caratteristiche generali

- Garantito dallo Stato Italiano
- Sottoscrivibile e rimborsabile, anche online, senza costi
- Aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi
- Capitale investito sempre rimborsabile al netto degli oneri fiscali e fino alla scadenza del termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla data di scadenza del buono fruttifero postale. Pertanto, in caso di prescrizione del buono fruttifero postale le somme relative al capitale investito e agli interessi maturati non sono più rimborsabili. Tali importi sono versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- Emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane
- Disponibile in forma cartacea e dematerializzata

Condizioni economiche

| Periodo di possesso | Tasso effettivo di rendimento annuo lordo | |
|----------------------------|---|--|
| Al compimento del 3° anno | 1,25% | • Durata di 12 anni dalla data di sottoscrizione |
| Al compimento del 6° anno | 1,75% | • Scadenza: al termine del periodo di durata, il buono fruttifero postale scade. Sul fronte dei buoni fruttiferi postali cartacei è riportata la data di scadenza |
| Al compimento del 9° anno | 2,25% | • Sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche per importi di 50 euro e multipli fino ad un massimo di un milione di euro al giorno |
| Al compimento del 12° anno | 2,75% | • Rendimento fisso crescente nel tempo e capitalizzazione composta degli interessi su base annuale |

1/2

Buono Fruttifero Postale

3x4

6 giugno 2023



Posteitaliane

Scheda di sintesi

BancoPosta

Serie TF212A230606 – Condizioni in vigore dal 6 giugno 2023

Condizioni economiche

| Periodo di possesso | Tasso effettivo di rendimento annuo lordo |
|----------------------------|---|
| Al compimento del 3° anno | 1,25% |
| Al compimento del 6° anno | 1,75% |
| Al compimento del 9° anno | 2,25% |
| Al compimento del 12° anno | 2,75% |

- **Interessi** maturati nel corso di ciascun triennio **riconosciuti al compimento del terzo, sesto, nono e dodicesimo anno** dalla data di sottoscrizione, corrisposti al momento del rimborso del buono e comunque non prima del compimento del primo triennio*
- **Esente dall'imposta di bollo** se il valore del portafoglio buoni è inferiore o uguale a 5.000 euro. Se superiore, aliquota dello 0,20% annua sul capitale investito

* Ad esempio, in caso di richiesta di rimborso prima del compimento del terzo anno non sono corrisposti interessi; in caso di richiesta di rimborso al quarto anno sono riconosciuti gli interessi maturati fino al terzo anno

Ulteriori informazioni

La presente Scheda di Sintesi costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto e del Regolamento del Prestito. Il Foglio Informativo, contenente le principali clausole contrattuali e il dettaglio delle condizioni economiche, è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it. Per ulteriori informazioni, chiedere al personale dell'Ufficio Postale, o contattare il servizio clienti allo 800 00 33 22.

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipologia | Il buono fruttifero postale 3x4 (di seguito, "buoni 3x4") ha durata di dodici anni e riconosce un rendimento fisso alla scadenza di ciascun triennio a partire dalla data di sottoscrizione, corrisposto con le modalità descritte nella successiva sezione "Interessi". |
| Emissione | I buoni 3x4 sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto"). |
| Prezzo | I buoni 3x4 sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). |
| Intestazione | I buoni 3x4 possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche. E' ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi. |
| Durata | I buoni 3x4 hanno una durata di dodici anni dalla data di sottoscrizione. |
| Scadenza | Al termine del periodo di durata, i buoni 3x4 scadono e dalla data di scadenza inizia a decorrere il periodo di prescrizione. La data di scadenza è riportata sul fronte dei buoni emessi in formato cartaceo. |
| Importi sottoscrivibili | I buoni 3x4 sono sottoscrivibili per importi da 50 euro e multipli. L'importo massimo di buoni 3x4 sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro. |
| Interessi | I buoni 3x4 riconoscono interessi a tasso fisso alla scadenza di ciascun triennio dalla data di sottoscrizione. Gli interessi sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione composta e sono corrisposti alla scadenza naturale dei buoni 3x4 oppure, nel caso di rimborso anticipato, al momento della richiesta stessa. Gli interessi maturati nel corso del primo triennio non sono corrisposti se i buoni 3x4 sono rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del secondo triennio non sono corrisposti se i buoni 3x4 sono rimborsati prima che siano trascorsi sei anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del terzo triennio non sono corrisposti se i buoni 3x4 sono rimborsati prima che siano trascorsi nove anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del quarto triennio non sono corrisposti |

| | |
|--|---|
| | <p>se i buoni 3x4 sono rimborsati prima che siano trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione. I buoni 3x4 diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del dodicesimo anno dalla data di sottoscrizione.</p> <p>Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto, i tassi effettivi annui di rendimento lordi e netti, riconosciuti al termine di ciascun periodo di possesso, a decorrere dalla data di sottoscrizione e i tassi nominali annui lordi riconosciuti in ciascun periodo di possesso (cfr. Tabelle A, B e C).</p> |
| Modalità di sottoscrizione e rimborso | <p>I buoni 3x4 cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili entro il termine di prescrizione presso tutti gli uffici postali. I buoni 3x4 dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it e l'App BancoPosta. Per la sottoscrizione ed i rimborsi dei buoni dematerializzati è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni.¹ ("Conto di Regolamento").</p> <p>Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.</p> <p>Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.</p> <p>I buoni 3x4 sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del dodicesimo anno con diritto alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi".</p> <p>A richiesta del titolare i buoni 3x4 possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "interessi".</p> <p>I buoni 3x4 cartacei sono rimborsabili solo per l'intero importo sottoscritto, mentre i buoni 3x4 dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli.</p> <p>Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestati congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente: per i buoni cartacei a seconda della modalità scelta all'atto della sottoscrizione riportata sui titoli, per i buoni dematerializzati sulla base di quanto previsto dal Conto di Regolamento.</p> <p>Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.</p> |
| Costi e Spese | <p>Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di una spesa di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.</p> |
| Regime Fiscale | <p>Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo². Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.</p> <p>L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.</p> |
| Limiti alla circolazione | <p>I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.</p> |
| Termine di prescrizione | <p>I diritti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dei titolari di buoni rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza indicata sul fronte del buono (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e</p> |

¹ Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

² Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.

Sottrazione, distruzione o smarrimento

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i buoni 3x4 rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del secondo triennio non sono corrisposti per i buoni 3x4 rimborsati prima che siano trascorsi sei anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del terzo triennio non sono corrisposti per i buoni 3x4 rimborsati prima che siano trascorsi nove anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturati nel corso del quarto triennio non sono corrisposti per i buoni 3x4 rimborsati prima che siano trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione.

In caso di buoni emessi in forma cartacea, dopo dieci anni dalla data di scadenza indicata sul buono, i diritti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi maturati si prescrivono (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente).

I buoni non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esaurito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 6 giugno 2023

Tabella A

| Coefficiente (1) | | |
|------------------|------------|------------|
| Anno | Lordo | Netto |
| 0 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| 1 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| 2 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| 3 | 1,03797070 | 1,03322437 |
| 4 | 1,03797070 | 1,03322437 |
| 5 | 1,03797070 | 1,03322437 |
| 6 | 1,10970235 | 1,09598956 |
| 7 | 1,10970235 | 1,09598956 |
| 8 | 1,10970235 | 1,09598956 |
| 9 | 1,22171484 | 1,19400049 |
| 10 | 1,22171484 | 1,19400049 |
| 11 | 1,22171484 | 1,19400049 |
| 12 | 1,38478378 | 1,33668580 |

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

Tabella B

| Periodo di possesso | Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun periodo di possesso (2) | |
|---|--|-------|
| | Lordo | Netto |
| Al compimento del 3° anno | 1,25% | 1,10% |
| Al compimento del 6° anno (dal 1° al 6° anno) | 1,75% | 1,54% |
| Al compimento del 9° anno (dal 1° al 9° anno) | 2,25% | 1,99% |
| Al compimento del 12° anno (dal 1° al 12° anno) | 2,75% | 2,45% |

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella C

| Periodo di possesso | Tasso nominale annuo |
|---------------------|----------------------|
| | Lordo |
| dal 1° al 3° anno | 1,25% |
| dal 4° al 6° anno | 2,25% |
| dal 7° al 9° anno | 3,26% |
| dal 10° al 12° anno | 4,26% |